REGOLAMENTO (CEE) N. 747/89 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 1989

relativo all'adeguamento di talune restituzioni all'esportazione fissate in anticipo, a seguito di una modifica dei prezzi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88 (2), in particolare l'articolo 19, paragrafi 3 e 7,

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76 (4), dispone, in particolare, che si può procedere ad un adeguamento dell'importo della restituzione qualora, durante il periodo compreso tra il giorno della presentazione della domanda del titolo di esportazione, corredata da una richiesta di fissazione anticipata della restituzione, e il giorno dell'esportazione vengano modificati i prezzi dello zucchero fissati nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

considerando che il principio dell'adeguamento dell'importo della restituzione è ormai applicato da numerose campagne di commercializzazione per le restituzioni fissate in anticipo nel quadro della gara per l'esportazione delle eccedenze di produzione; che, per garantire una migliore gestione del mercato dello zucchero, occorre pertanto ricorrere sistematicamente anche a questa possibilità di adeguare le restituzioni per quanto riguarda lo zucchero bianco, lo zucchero greggio, gli sciroppi di zucchero e l'isoglucosio esportati sotto forma di merci elencate negli allegati del regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3209/88 (6), restituzioni che sono state fissate in anticipo prima della modifica del prezzo d'intervento in causa e le cui formalità doganali di esportazione sono state espletate a tale data o successivamente; che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3035/80, il tasso della restituzione nell'ambito del regime di fissazione anticipata è adeguato conformemente alle stesse regole applicabili in materia di fissazione anticipata delle restituzioni relative ai prodotti di base esportati allo stato naturale; che tale adeguamento verrà pertanto effettuato in funzione della differenza tra il prezzo d'intervento dello zucchero in causa in vigore il giorno della presentazione della domanda di titolo e quello in vigore per lo stesso zucchero il giorno dell'esportazione, prezzi maggiorati rispettivamente del contributo di magazzinaggio applicabile contemporaneamente al prezzo di cui trattasi;

considerando che, tenuto conto dell'evoluzione del volume degli scambi di taluni prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e dello zucchero candito bianco o greggio, occorre applicare a questi prodotti, alle stesse condizioni, tale possibilità di adeguamento delle restituzioni e, nell'ottica di una parità di trattamento, estendere tale possibilità anche all'isoglucosio, quando i prodotti in causa sono esportati allo stato naturale;

considerando che è quindi opportuno, ai fini di una gestione corretta del settore in questo campo, precisare talune modalità amministrative e tecniche che consentano di applicare in modo uniforme l'adeguamento della restituzione per il prodotto di base in causa;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Qualora durante il periodo compreso tra il giorno della presentazione della domanda di un titolo di esportazione, corredata da una richiesta di fissazione anticipata della restituzione, e il giorno dell'esportazione sia modificato il prezzo d'intervento dello zucchero bianco fissato in ecu per le zone non deficitarie, la restituzione all'esportazione in causa è adeguata alle condizioni sotto elencate.

2. Il disposto del paragrafo 1 si applica ai prodotti di cui all'alegato I del presente regolamento, esportati allo stato naturale, nonché ai prodotti di cui all'allegato II del presente regolamento, esportati sotto forma di merci elencate negli allegati del regolamento (CEE) n. 3035/80.

3. Ai fini dell'applicazione dell'adeguamento di cui al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro che rilascia il titolo d'esportazione in causa provvede, all'atto del suo rilascio, a completarlo con l'indicazione seguente:

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.
(3) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.
(4) GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.
(5) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.
(6) GU n. L 286 del 20. 10. 1988, pag. 6.

« da adeguare conformemente al regolamento (CEE) n. 747/89 della Commissione (GU n. L 80 del 23. 3. 1989, pag. 48), per le esportazioni effettuate a decorrere dalla data di applicazione del nuovo prezzo d'intervento in causa. »

Nel caso di cui al paragrafo 1, il titolare del titolo di esportazione in causa o, in caso di cessione del titolo, il suo cessionario, deve presentarlo all'autorità competente dello Stato membro che lo rilascia, per consentire l'espletamento delle formalità doganali di esportazione dei quantitativi interessati. Detta autorità trascrive nella casella « Note particolari » l'adeguamento da applicare e vi appone il proprio timbro.

Articolo 2

Ove si tratti di zuccheri bianchi del codice NC 1701 99 00, elencati negli allegati I e II del presente regolamento, l'adeguamento di cui all'articolo 1 si calcola aumentando o diminuendo, a seconda dei casi, la restituzione all'esportazione della differenza, espressa in ECU/100 kg di zucchero, fra il prezzo d'intervento dello zucchero bianco per le zone non deficitarie, maggiorato del contributo di magazzinaggio applicabile il giorno della presentazione della domanda di titolo di esportazione e lo stesso prezzo dello zucchero bianco, maggiorato del contributo di magazzinaggio applicabile il giorno dell'esportazione.

Articolo 3

Ove si tratti dei prodotti elencati negli allegati I e II e che :

a) rientrano nei codici NC 1701 91 00, ex 1701 99 90 e 1702 60 90, 1702 90 60, 1702 90 71, ex 1702 90 90, 2106 90 59, l'adeguamento, fissato conformemente all'articolo 2, si applica per punto percentuale (1 %) di tenore di saccarosio del prodotto considerato, ossia il suo importo è pari a un centesimo della differenza stabilita conformemente al suddetto articolo ;

b) rientrano nei codici NC 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 e 2106 90 30, l'adeguamento, fissato conformemente all'articolo 2, si applica per 100 kg di sostanza secca del prodotto considerato.

Articolo 4

1. Ove si tratti degli zuccheri greggi della qualità tipo rientranti nei codici NC 1701 11 90 e 1701 12 90, elencati negli allegati I e II del presente regolamento, l'adeguamento di cui all'articolo 1 si calcola aumentando o diminuendo, a seconda dei casi, la restituzione all'esportazione della differenza, espressa in ECU/100 kg di zucchero, tra il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, maggiorato del contributo di magazzinaggio applicabile il giorno della presentazione della domanda di titolo di esportazione e lo stesso prezzo dello zucchero greggio, maggiorato del contributo di magazzinaggio, applicabile il giorno dell'esportazione.

2. Se la resa dello zucchero greggio è diversa da quella della definizione della qualità tipo di cui al regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (1), l'importo della restituzione adeguato conformemente al paragrafo 1 viene modificato, per il pagamento, conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (2).

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(1) GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.
(2) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.

ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci
	Zucchero di canna e di barbabietola, allo stato solido :
ex 1701 11 90 ex 1701 12 90	– Zuccheri greggi canditi
ex 1701 99 10	– Zuccheri bianchi canditi
1701 91 00 ex 1701 99 90	– Zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti o di altre sostanze
	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido ; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti e di maltodestrina ; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale ; zuccheri e melassi caramellati :
	– Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente in peso, allo stato secco, dal 20 % compreso al 50 % escluso di fruttosio :
1702 40 10	– – Isoglucosio :
	– contenente, in peso, allo stato secco, il 41 % e più di fruttosio
	– altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più del 50 % di fruttosio :
1702 60 10	– – Isoglucosio
1702 60 90	– – altri
	– altri, compreso lo zucchero invertito :
1702 90 30	– – Isoglucosio
1702 90 60	– – Succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale
	– – Zuccheri e melassi caramellati :
1702 90 71	– – – contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio
	– – altri :
ex 1702 90 90	– altri, escluso il sorbosio
	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove :
	– altri :
	– – Sciroppi di zucchero, aromatizzati o con aggiunta di coloranti :
2106 90 30	– – – di isoglucosio
	– – – altri :
2106 90 59	– – – – altri

ALLEGATO II

Codice NC	Designazione delle merci
1701 99 10	Zuccheri bianchi
1701 11 90 1701 12 90	Zuccheri greggi
1702 40 10 1702 60 10 1702 90 30	Isoglucosio
ex 1702 90 90	Sciroppi di canna o di barbabietola contenenti, in peso, allo stato secco, l'85 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)